



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – [cpgallipoli@mit.gov.it](mailto:cpgallipoli@mit.gov.it); [cp-gallipoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-gallipoli@pec.mit.gov.it))

### ORDINANZA

#### **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI PORTI E DEL DEMANIO MARITTIMO, RICADENTI DELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GALLIPOLI**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli,

**VISTA** la propria Ordinanza n.15/2016 del 23.02.2016, così come modificata dalla propria Ordinanza n.55/2018 del 25.05.2018, relativa all'approvazione del "Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti della giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli";

**VISTI** gli artt. 19 e 20 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e il D.P.R. 26.04.1992, n. 300 e ss.mm.ii. "Regolamento concernente le attività private sottoposte a disciplina degli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241";

**VISTO** l'art. 14 della Legge 28/01/1994, n. 84 e ss.mm.ii. "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTO** il D.P.R. 09.05.1994, n. 411 e il D.P.R. 31.07.1996, n.468 "Disciplina dei casi di esclusione del silenzio assenso per denunce di inizio attività";

**VISTO** il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";

**VISTO** il D.Lgs. 31/03/1998 n.112 relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n.59";

**VISTO** il D.P.R. 28/12/2000 n.445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il D.Lgs. 06/09/2011 n.159 recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136";

**VISTA** la Legge 2 dicembre 2025 n.182 – "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese";

**VISTO** il dispaccio prot. n.5203166 in data 11/09/1997 della D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativo alla necessità di non prevedere quale requisito per l'iscrizione nei registri ex art.68, l'assenza di determinate condanne penali, in quanto l'attività economica privata è, secondo i

principi costituzionali, da ritenersi libera;

**VISTO** il dispaccio prot. n.DEM2A – 1652 in data 06/06/2002 della D.G. per le infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo agli effetti del conferimento di funzioni di cui al D.Lgs. 112/98;

**VISTA** la Circolare n. 41 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – Div. IV, prot. n. M\_TRA/PORTI/713 in data 17/01/2012, recante “Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione”;

**VISTO** il dispaccio prot. n.177470 in data 30.12.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alla novellata disciplina del consulente chimico di porto;

**VISTI** gli artt. 16, 17, 30, 68, 81, 116 bis, 1174, 1249, 1251, 1255 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**CONSIDERATO** che la comunicazione di inizio o prosecuzione attività è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, in quanto essa non è propedeutica al rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo nei confronti del soggetto interessato;

**RITENUTO** necessario aggiornare la vigente disciplina in materia di esercizio di attività nell’ambito dei porti, di rilevanza regionale ed interregionale e sulle aree demaniali marittime di questo Compartimento Marittimo, al fine di adeguarla alla normativa vigente in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi, nonché di ricondurla alle attività produttive commerciali aventi riflessi sulla sicurezza della navigazione.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Approvazione)*

E’ approvato e reso esecutivo l’annesso ***“Regolamento per l’esercizio di attività nell’ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli”***.

### **Articolo 2**

*(entrata in vigore, abrogazioni, norme transitorie e pubblicazione)*

La presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, abroga le Ordinanze NN. 15/2016 e 55/2018 citate in premessa.

Le comunicazioni di inizio/proseguo attività già presentate agli Uffici marittimi prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento saranno ritenute valide esclusivamente per l’anno 2026.

Per quanto concerne le attività di consulente chimico di porto, si applica il regime transitorio di cui all’art. 116-bis del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza è pubblicata all’albo d’Ufficio, inserita nella raccolta ufficiale nelle Ordinanze, nonché inserita tra gli atti normativi continuativi della Capitaneria di porto di Gallipoli, consultabili nella sezione “Ordinanze” del sito istituzionale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, raggiungibile al seguente link:  
<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>.

**Articolo 3**  
*(disposizioni finali e sanzioni)*

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

I contravventori alla presente Ordinanza, fermo restando i poteri conferiti al Comandante del porto dagli articoli 1249 e segg. del Codice della Navigazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 dello stesso Codice, oltre che ai sensi delle specifiche vigenti normative in materia di documentazione amministrativa, sempreché il fatto non costituisca diversa o più grave violazione e/o reato.”

Gallipoli, li *(documento dotato di marcatura temporale)*

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
PIERPAOLO PALLOTTI  
In Data/On Date:  
mercoledì 11 marzo 2026 14:05:44  




## Capitaneria di Porto di Gallipoli

### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI PORTI E DEL DEMANIO MARITTIMO, RICADENTI NELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GALLIPOLI

#### Articolo 1

*(Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.)*

Tutti i soggetti che intendono esercitare attività produttive e commerciali connesse con la sicurezza della navigazione all'interno dei porti/approdi ovvero in aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni, ricompresi nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Gallipoli, devono presentare una **"Segnalazione Certificata di Inizio Attività" – S.C.I.A.**, utilizzando il modello in formato PDF editabile, denominato "Iscrizione nel Registro ex art. 68" e scaricabile dalla Sezione "Servizi" del sito web delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera<sup>1</sup>, inviandola tramite PEC all'indirizzo [cp-gallipoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-gallipoli@pec.mit.gov.it) a corredo della quale devono essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività che si intende espletare;
- Elenco dei mezzi nautici (tipologia ed eventuale iscrizione nei pubblici registri navali) e/o terrestri (tipologia e targa) eventualmente utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- Elenco del personale da impiegare per l'esercizio dell'attività;
- Copia conforme all'originale dell'assicurazione per eventuali danni derivanti dall'espletamento dell'attività, ove previsto;
- eventuali titoli/autorizzazioni che abilitino all'esercizio dell'attività, secondo la vigente normativa, rilasciati dalle competenti Autorità di polizia ed amministrative;

#### Articolo 2

*(Validità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.)*

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa alla Capitaneria di porto di Gallipoli e la ricevuta di avvenuta consegna della PEC ne costituisce prova legale.

La S.C.I.A. non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed alla Risoluzione Agenzia Entrate n. 109/2001 in quanto essa non è propedeutica al rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo nei confronti del soggetto interessato.

La S.C.I.A. si intende valida fino a quando non intervengono variazioni come indicato al successivo articolo 6 ovvero una o più delle cause di interdizione di cui al successivo articolo 7. Il dichiarante, al fine di garantire la corretta vigilanza istituzionale, dovrà conservare ed esibire quando richiesto, una copia della comunicazione con la relativa

---

<sup>1</sup> <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>



ricevuta della PEC inviata.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli si riserva la facoltà di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge, secondo le modalità previste dall'art. 19 della Legge 7 settembre 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

### **Articolo 3**

*(Elenco delle attività di cui all'art. 68 comma 1 Cod. Nav.)*

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 1 Cod. Nav., sono soggetti alla comunicazione di cui all'articolo precedente, tutti coloro i quali intendono svolgere una delle seguenti attività professionali:

- lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- lavori di installazione, manutenzione, riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di condotte ventilazione, impianti idraulici, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
- impiantistica, cantieristica navale e rimessaggio;
- Sollevamento materiali con mezzi meccanici mobili (escluso esercizio operazioni portuali);
- Rifornimento combustibili con uso di automezzi/contenitori mobili;
- Rifornimento idrico alle navi sia a mezzo di impianto fisso che a mezzo di autobotti;
- Trasporto merci, trasporto persone e attività di taxi/NCC in ambito portuale;
- Forniture navali;
- lavori subacquee, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti;
- Esecuzione di rilievi batimetrici;
- fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- servizio di guardiania e vigilanza in favore di navi/galleggianti;
- alaggio e varo di unità navali con mezzi mobili;
- attività di ispettori al carico;
- noleggio/locazione e ogni altro utilizzo ai fini commerciali di imbarcazioni e navi da diporto, ex art. 2 comma 1 D.lgs. 171/2005;
- Raccolta/ritiro rifiuti e pulizie aree portuali/demaniali marittime (escluso pulizie direttamente connesse alle operazioni portuali ex art. 82 Reg. Cod. Nav.).

Ogni altra attività professionale, qualificabile come accessoria e/o complementare rispetto a quelle sopra elencate, strettamente connessa alla sicurezza della navigazione e portuale, deve essere comunicata a questa Autorità Marittima che valuterà l'opportunità di procedere all'invio della S.C.I.A.

### **Articolo 4**

*(Attività escluse dall'art. 68 Cod. Nav.)*

Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza e dall'obbligo di presentare la comunicazione, in quanto soggette a specifica disciplina, le seguenti attività:

- operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16, L. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi tecnico – nautici di cui all'art. 14 L. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi di interesse generale di cui all'art. 6, co. 4, lett. c) L. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- attività di impresa di cui all'art. 17 L. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- attività di impresa appaltatrici di lavori, servizi e forniture, nonché concessionarie di

- lavori e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- attività oggetto di concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.;
  - attività di consulente chimico di porto, compensatori di bussola e Guardie ai fuochi, che prevedono già l'iscrizione in appositi registri tenuti dalla Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria di porto;
  - attività di agente raccomandatario marittimo;
  - attività di spedizioniere doganale;
  - attività di mediatori marittimi;
  - attività di agenzie marittime;
  - attività di trasporto merci, trasporto persone e di taxi/NCC svolte fuori dall'ambito portuale;
  - ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
  - assicuratori marittimi (navi merci);
  - attività di noleggio attrezzature da spiaggia;
  - attività di somministrazione e vendita di bevande e alimenti di carattere ambulante.

### **Articolo 5**

*(Obblighi e responsabilità)*

Tutti i soggetti esercenti attività in ambito portuale e più in generale nell'ambito del demanio marittimo sono obbligati all'osservanza delle ordinanze in vigore e di ogni eventuale divieto vigente.

Nell'esercizio delle attività svolte, i soggetti sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, sicurezza, ambientali, doganali, sanitarie, di *security* portuale, fiscali, assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero essere causati dallo svolgimento delle attività segnalate per le quali rimangono unici responsabili, civilmente e penalmente, i soggetti segnalanti.

### **Articolo 6**

*(Variazioni della dichiarazione di inizio attività)*

Nel caso di variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di inizio attività, queste devono essere comunicate entro 10 (dieci) giorni a mezzo PEC inviando la relativa documentazione aggiornata di cui al precedente articolo 1.

### **Articolo 7**

*(Interdizione attività)*

Salvo quanto previsto da altre norme, si procederà ad interdire/inibire l'attività in ambito portuale o demaniale marittimo al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- per cessazione dell'attività;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti o disposizioni emanate dall'Autorità marittima;
- a seguito di accertamento della presenza di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito segnalazione certificata di inizio attività;
- per perdita di uno dei requisiti previsti per la suddetta segnalazione;

- qualora dovessero sopravvenire comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria e/o dalla Prefettura, dalle quali si evinca la decadenza dei requisiti del soggetto interessato;
- per abusiva sostituzione di altri soggetti nell'espletamento delle attività, rispetto a quelle che abbiano osservato gli obblighi di segnalazione.

Del provvedimento interdittivo sarà data contestuale comunicazione al soggetto interessato, con conseguente sospensione dell'esercizio delle attività in ambito portuale e/o demaniale marittimo.

### **Articolo 8**

*(Trattamento dati personali)*

Presso la Capitaneria di porto di Gallipoli sono conservate in apposita raccolta digitale tutte le segnalazioni ricevute.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di iscrizione o per la comunicazione ha natura obbligatoria, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav..

Le informazioni e i dati personali forniti e di cui si entrerà in possesso, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste da leggi e regolamenti, connesse allo svolgimento delle mansioni d'ufficio inerenti la disciplina prevista nel presente Regolamento. In fase di trattamento gli stessi dati verranno comunicati e diffusi verso altri soggetti pubblici tenuti per Legge a trattare tali informazioni.